



Roma, 6 febbraio 2009

Protocollo: 18218

Alle Direzioni Regionali
delle Dogane tutte

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane
tutti

Allegati:

OGGETTO: Istruzioni Nazionali sull'assistenza reciproca in materia di recupero crediti (Mutua assistenza).Direttiva 2008/55/CE – reg. CE 1179 del 28 novembre 2008

La Direttiva 2008/55/CE, sull'assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da taluni contributi dazi, imposte ed altre misure ha abrogato, a partire dal 30 giugno 2008, la direttiva 76/308/CEE, modificata da ultimo dalla Direttiva 2001/44/CE. Le modalità di applicazioni di talune disposizioni della nuova regolamentazione rimanevano, comunque , quelle dettate dalla Direttiva **2002/94/CE** .

La Commissione Europea ha però ritenuto che una Direttiva, considerata la sua natura giuridica , non fosse lo strumento legislativo più idoneo a garantire una uniforme procedura di applicazione da parte di tutti gli Stati membri, in materia di recupero crediti.

La Commissione, pertanto, ha emanato il Regolamento **CE 1179 del 28 novembre 2008** che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva **2008/55/CE** del Consiglio , sull'assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da taluni contributi , dazi imposte ed altre misure ed ha abrogato a partire dal 1 gennaio 2009 la Direttiva **2002/94/CE** .

Sostanzialmente, per quanto di competenza, nulla è innovato ad eccezione dei formulari di cui agli allegati I (**informazioni**) – II (**notifica**) III (**recupero e adozione provvedimenti cautelari**) dello stesso Regolamento che risultano modificati rispetto alle versioni preesistenti.

La Commissione Europea, con il Regolamento in questione, ha ribadito che la trasmissione al paese membro di tutta la documentazione deve avvenire, per quanto possibile, per via elettronica attraverso la rete CCN/CSI.

Gli Uffici doganali, pertanto, sono invitati ad utilizzare, per le domande di assistenza finalizzate al recupero crediti nazionali, esclusivamente i **formulari allegati** e a trasmetterli al SAISA - quale competente punto di contatto nazionale con le autorità degli altri stati membri – **in formato elettronico** .

Il SAISA, espletati gli adempimenti di competenza, provvederà ad utilizzare, ove possibile, la rete **CCN/CSI** per la trasmissione allo Stato adito di tutta la documentazione .

A titolo puramente informativo si precisa che nelle fattispecie di domande provenienti dagli altri stati membri per il recupero crediti esteri, il SAISA provvede direttamente alla loro iscrizione a ruolo e alla gestione delle successive fasi di riscossione coattiva.

Premesso quanto sopra si ritiene comunque opportuno fornire una breve panoramica sulla normativa comunitaria e nazionale che regola , allo stato, la particolare materia.

Ai fini del recepimento dell'originaria Direttiva n. 76/308/CEE ,il Decreto legislativo n. 69 del 9 aprile 2003 ha individuato nel Ministero delle Finanze l'autorità abilitata a ricevere dai paesi membri e a formulare agli stessi :

1. **le domande per le richieste di informazioni;**
2. **le domande per le richieste di notifica ;**
3. **le domande per il recupero crediti e adozione di provvedimenti cautelari.**

Lo stesso Decreto Legislativo 69/2003, ha demandato al Ministero delle Finanze l'emanazione di atti normativi contenenti le disposizioni di attuazione del predetto Decreto ed ha disposto che lo stesso Ministero si avvallesse nella gestione dell'iter procedurale relativo alla mutua assistenza , sia dell'Agenzia delle dogane che dell'Agenzia delle entrate.

Con Decreto Ministeriale n. 179 del 22/07/05 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione al Decreto Legislativo 69/93 , ha dettato le disposizioni di applicazione in materia di assistenza reciproca con gli altri Stati membri ed ha attribuito :

- **all'Agenzia delle Dogane** il compito di fungere da punto di contatto con gli Organismi designati dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti nazionali ed esteri elencati nell'art. 2 par. 2 dello stesso regolamento attinenti alla specifica materia doganale;

- **all'Agenzia delle Entrate** il compito di fungere da punto contatto con le Autorità designate dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti nazionali ed esteri elencati nell'art. 2 par. 3 dello stesso regolamento di attuazione;
- **al Dipartimento per le politiche fiscali** - Ufficio Relazioni Internazionali - il compito di curare i rapporti con la Commissione Europea. A tal fine il Decreto 179/05 ha previsto l'istituzione, nell'ambito dello stesso Dipartimento, di un Comitato di coordinamento i cui compiti e composizione sono definiti all'art. 2 par. 7 dello stesso Decreto 179/05.
Il Comitato di coordinamento, cui partecipa il Direttore del SAISA, o un suo rappresentante autorizzato, è stato costituito con Decreto Ministeriale del 28 luglio 2006.

Con Provvedimento del 18 novembre 2005 il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, in esecuzione al dettato dell'art. 15 del Decreto Ministeriale n. 179 del 22/07/05, ha individuato nel Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo, l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per le richieste di assistenza attiva e passiva con gli altri stati membri.

Con lo stesso provvedimento il Direttore dell'Agenzia delle dogane ha stabilito le norme procedurali per la pratica applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero crediti ed ha elencato, all'art. 2, i tributi di competenza.

La Direttiva 2008/55/CE ed il relativo Regolamento CE 1179/08 non sono applicabili ai crediti di importo inferiore ai 1500 euro.

Lo scrivente Servizio si riserva di comunicare tempestivamente eventuali disposizioni applicative che dovessero emergere dalla prossima riunione del Comitato di coordinamento.

Tutta la normativa comunitaria e nazionale citata nella presente nota è disponibile sul sito Internet del SAISA

IL Direttore

Dott. Roberto Chiara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93

